



Agenzia Regionale
per lo Sviluppo
e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio

Area Risorse umane, Pianificazione,
Formazione, Affari generali
P.L. Trattamento economico



REGIONE
LAZIO

Circolare n. 2 del 22/01/2020

A TUTTI I DIPENDENTI
LORO SEDI

Oggetto: avvio nuovo sistema paghe.

Si informano i dipendenti in indirizzo che ARSIAL, con determinazione n. 433 del 17 giugno 2019, a seguito dell'espletamento di specifica procedura d'appalto, ha affidato alla società Zucchetti SpA, società leader nel campo della produzione di software gestionali, il servizio di fornitura di software per l'elaborazione dei cedolini paga, in sostituzione di quello offerto da AUGEA.

I lavori propedeutici alla messa in opera del nuovo software, in particolare l'analisi effettuata dai tecnici della società Zucchetti e la migrazione dei dati dal vecchio ambiente operativo al nuovo, si sono conclusi con successo e, a decorrere dall'erogazione delle competenze di gennaio 2020, le buste paga saranno elaborate ed emesse utilizzando la nuova procedura.

Ciò comporterà la necessità di accedere al nuovo portale Zucchetti per la consultazione dei cedolini, secondo istruzioni che verranno successivamente fornite ad opera della società subentrata nel servizio.

L'occasione della messa a regime della nuova procedura stipendiale consente di richiamare l'attenzione su particolari fattispecie normative - sovente oggetto di non adeguata conoscenza e/o interpretazione - e su alcune novità che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2020 relativamente a specifiche voci paga.

Si forniscono in particolare le seguenti informazioni:

1) ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

Fermo restando quanto disposto con le periodiche circolari emanate dall'Area Risorse umane, Pianificazione, Formazione, Affari generali, si specifica che l'ammontare del reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, perché possa aver

luogo l'ottenimento dell'assegno, per almeno il 70% da reddito derivante da lavoro dipendente.

Inoltre, laddove il dipendente non formuli richiesta entro la data di scadenza della validità dell'assegno per l'anno di riferimento, la procedura paghe ne bloccherà l'erogazione, essendo tuttavia possibile riconoscere eventuali arretrati al medesimo titolo a seguito di successiva richiesta, fino ad un massimo di € 3.000,00.

2) BONUS D.L. n. 66/2014 ("Bonus Renzi")

L'erogazione mensile del "Bonus Renzi", dell'importo massimo mensile di € 80,00, avviene automaticamente secondo i seguenti criteri stabiliti dalla norma attualmente in vigore:

<i>valore Bonus</i>	<i>Soglia di reddito</i>
€ 960,00 annui	da € 8.174,00 a € 24.600,00
riduzione proporzionale	da € 24.601,00 a € 26.600,00
azzeramento	oltre € 26.600,00

In presenza di accertato possesso dei requisiti previsti per l'erogazione del bonus, il dipendente che non intenda percepire l'importo come specificato oppure intenda percepirlo in unica soluzione in sede delle operazioni di conguaglio di fine anno, deve presentare formale richiesta alla P.L. Trattamento economico dell'Area Risorse umane, Pianificazione, Formazione, Affari generali, attraverso modulistica che sarà resa disponibile sulla Intranet aziendale.

3) PRODUTTIVITA' COLLETTIVA

In relazione a tale elemento paga si rende necessario rammentare che in data 12 dicembre 2016 è stata adottata la determinazione direttoriale n. 675, con la quale, in riferimento al sistema di valutazione adottato da ARSIAL, sono stati individuati gli importi complessivi annui finalizzati alla premiazione della produttività del personale del comparto appartenente alle categorie B, C e D, quest'ultimo non responsabile di Posizione di lavoro: in particolare € 7.500,00 per le categorie B e C ed € 9.000,00 per la categoria D; è stato stabilito, in tal modo, il limite massimo annuo erogabile a titolo di produttività a favore del personale come specificato.

L'introduzione del nuovo sistema di valutazione ha determinato, pertanto, il venir meno del concetto di "apicalità" ed il riallineamento sostanziale degli importi complessivamente erogati nell'anno all'interno delle varie categorie, pur essendosi

mantenuta una differenziazione esclusivamente formale in busta paga nelle more della definitiva attuazione del C.C.D.I., che oggi può dirsi compiuta.

In virtù di quanto rappresentato, anche e soprattutto in previsione di una più agevole manutenzione della nuova procedura stipendiale, si procede quindi, a decorrere dalla mensilità di gennaio 2020, ad uniformare i valori di produttività collettiva in termini di esclusiva esposizione del dato, assumendo specificatamente, su disposizione del Direttore generale, quello più elevato all'interno delle tre diverse categorie, fermo restando il valore massimo erogabile annualmente.

Quanto sopra in relazione alla valutazione di attività progettuale infra-annuale, così come previsto dal sistema di valutazione attualmente in vigore, e fatti salvi i conguagli riferiti alle risultanze del sistema presenze in caso di mancata prestazione dell'attività lavorativa direttamente incidente sull'ammontare del salario accessorio.

Tale innovazione viene fatta oggetto di informativa sindacale.

4) REGOLA "DIVISORE 26"

Per espressa previsione contrattuale (art. 52, comma 4, CCNL del 14.9.2000 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) si evidenzia che in tutti i casi in cui occorra determinare l'importo stipendiale in riferimento ad un periodo non lavorato, da parte del personale non dirigente, trova applicazione la regola del "divisore 26" per la determinazione della retribuzione giornaliera; diversamente, per il personale con qualifica dirigenziale, la retribuzione giornaliera viene calcolata applicando la regola del "divisore 30", in assenza, in tal caso, di regola contrattuale analoga a quella vigente per il personale del comparto.

5) TRATTENUTA PER MALATTIA

Nel rammentare che la trattenuta per malattia, ai sensi dell'art.71 della Legge n. 133/2008, opera sul trattamento economico accessorio, l'importo riferito alla voce accessoria "indennità di comparto", istituita dall'art. 33 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005, viene ricompreso nella base di calcolo della trattenuta.

6) TRATTENUTA 2,5% TFR

Si richiama l'applicazione, secondo la normativa vigente e relativamente ai soli dipendenti assunti nei ruoli dell'Agenzia a decorrere dal 1 gennaio 2001, della trattenuta mensile dell'importo nella misura del 2,5% sull'80% della retribuzione lorda a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR).



7) ESPOSIZIONE VOCI STIPENDIALI

L'esposizione delle voci paga differirà rispetto alla precedente, in uso fino alla mensilità di dicembre 2019.

Nel nuovo cedolino, in particolare, verranno indicati dettagliatamente i valori delle singole progressioni economiche all'interno delle diverse categorie e verrà correttamente esposto il valore dell'indennità di comparto, relativamente alla quota fondo e alla quota bilancio.

Per quanto riguarda l'esposizione dei dati fiscali, si evidenzia che il sistema paghe Zucchetti, in merito al calcolo delle imposte, proietta ad inizio anno il reddito percepito a gennaio sulle tredici mensilità e, successivamente, a scalare sulle mensilità rimanenti (a gennaio proiezione su tredici mensilità, a febbraio su dodici in aggiunta al reddito consolidato di gennaio, e così via), dando luogo a ritenute che potranno, solo nel breve periodo, differire lievemente da quelle operate con il precedente sistema paghe, ma che produrranno, al termine dell'anno di riferimento, un conguaglio fiscale meno oneroso.

8) ACCESSO AL PORTALE ZUCCHETTI

L'accesso al portale Zucchetti per la consultazione dei cedolini mensili, ferme restando eventuali successive comunicazioni, avverrà attraverso l'inserimento dell'indirizzo e-mail aziendale ed apposita password, che sarà comunicata, tramite e-mail, dal nuovo sistema.

* * *

Nel rimanere a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti in merito al contenuto della presente circolare, si confida nella massima collaborazione affinché eventuali, non auspicabili, anomalie riscontrate in fase di prima emissione dei cedolini paga con la nuova procedura stipendiale, siano prontamente comunicate al Responsabile della P.L. Trattamento economico all'indirizzo mail s.amicone@arsial.it, per consentire, laddove necessario, un intervento risolutivo delle problematiche rilevate.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Dott.ssa Patrizia Bergo)

